

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4907 del 08/09/2026
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di San Felice s/P (MO), Via Fruttabella n. 105, richiesta dalla ditta NEX CAR DETAILING DI TURCAN DENIS per l'attività di autolavaggio, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI. Rif. SUAP n. 862/2026 prat. Sinadoc n. 18062/26
Proposta	n. PDET-AMB-2026-5103 del 07/09/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno otto SETTEMBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di San Felice s/P (MO), Via Fruttabella n. 105, richiesta dalla ditta NEX CAR DETAILING DI TURCAN DENIS per l'attività di autolavaggio, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI.

Rif. SUAP n. 862/2026

Prat. Sinadoc n. 18062/26

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni SAC (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 7/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento "Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord in data 21/05/2026 (Prat. SUAP/862/2026 - Prot. Generale n. 14441 e successiva integrazione prot. n. 14449 del 21/05/2026) e acquisita da ARPAE con prot. n. 94789 del 25/05/26 dalla ditta NEX CAR DETAILING DI TURCAN DENIS (P.IVA 04116880362), con sede legale in Via Giacomo Leopardi n. 21, Finale Emilia (MO), per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di autolavaggio svolta presso l'impianto ubicato in Via Fruttabella n. 105, Comune di San Felice s/P (MO) comprendente i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006. (rilascio)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti

fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;

- all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- Regolamento del Gestore AIMAG SpA per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena, approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n.6 del 24/05/2010.

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo n. 101624 del 04/06/26, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Comune di San Felice s/P ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato AIMAG SPA;
- in corso di istruttoria, la documentazione integrativa, richiesta per conto del Gestore del S.I.I. AIMAG SPA (prot. Arpae n. 116854 del 26/06/26) e trasmessa dal SUAP con protocollo Arpae n. 117817 del 29/06/26, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 131305 del 17/07/26, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di San Felice s/P AIMAG SPA, protocollo n. 4506 del 03/08/26 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 142116 del 03/08/26;

PRESO ATTO, in materia di rumore, che la ditta, nella persona del Titolare, ai sensi della L. n. 447/1995 e del DPR n. 227/2011, ha dichiarato nella istanza di AUA di essere una PMI e di non superare i limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997, avvalendosi della possibilità di rendere la documentazione di impatto acustico mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000; pertanto, non sussiste l'obbligo della presentazione di altra documentazione inerente l'impatto acustico ai fini del rilascio dell'AUA; resta tuttavia inteso che:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione prodotta dal Tecnico competente in acustica, datata 13/05/2026;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- il titolare deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- 1 di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
- 2 di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta NEX CAR DETAILING DI TURCAN DENIS (P.IVA 04116880362) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in Comune di San Felice s/P, Via Fruttabella n. 105, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A5 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di San Felice s/P

- 3 di STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *Allegato A5 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura";*
- 4 di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
- 5 di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;

6 di DARE ATTO inoltre che:

- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7 di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

8 di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

9 di RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE Responsabile dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc n. 18062/26

ALLEGATO A5

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI SAN FELICE S/P**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta NEX CAR DETAILING DI TURCAN DENIS, presso l'impianto sito in Via Fruttabella n. 105 a San Felice s/P (MO), svolge l'attività di autolavaggio;

Si prevede un numero di lavaggi di autovetture giornaliero non superiore alle dieci unità. L'attività è svolta per 5 giorni a settimana per 8 h/g. Il consumo d'acqua massimo previsto è non superiore a 1 mc/g per un consumo annuo complessivo di circa 220 mc.

Il lavaggio è di tipo manuale. Le autovetture vengono lavate in un apposito spazio all'interno del capannone della ditta.

Le acque reflue prodotte dall'attività sono costituite dalle acque derivanti dal lavaggio delle autovetture e da quelle provenienti dai servizi igienici. Entrambe sono recapitate in pubblica fognatura.

Le acque derivanti dal lavaggio autovetture, prima dell'immissione in fognatura mista di Via Fruttabella, sono sottoposte a trattamento mediante un sistema di depurazione composto da:

- dissabbiatore;
- disoleatore con filtro a coalescenza;
- filtro percolatore aerobico.

A valle del suddetto sistema di depurazione, è presente un pozzetto fiscale di campionamento denominato in planimetria S01.

Le acque reflue provenienti dallo scarico dell'attività di lavaggio manuale di autoveicoli, presso la ditta in oggetto, sono classificate come "acque reflue industriali", ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della DGR 1053/03.

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTO il parere acquisito durante l'iter autorizzatorio specificamente riferito agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura:

- espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato AIMAG SPA, acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 142116 del 03/08/26, di cui si riporta nel seguito l'istruttoria.

*Presso il sito della **NEX CAR DETAILING DI TURCAN DENIS** ubicato in Fruttabella, n. 105, 41038 San Felice sul Panaro (MO), viene svolta l'attività di lavaggio manuale di autoveicoli. Nell'ambito di tale attività si*

originano acque reflue domestiche, derivanti dai servizi igienici, acque reflue industriali derivanti dalle operazioni di lavaggio ed acque meteoriche.

Gli scarichi, che internamente al lotto sono separati, vengono poi convogliati nella pubblica fognatura attraverso un solo recapito: la rete fognaria mista di Via Fruttabella.

1) **acque reflue industriali** derivanti dal lavaggio automezzi, con esclusione del lavaggio di motore e altre parti meccaniche, tali reflui saranno trattati da un impianto di depurazione costituito da dissabbiatore; disoleatore con filtro a coalescenza e filtro percolatore aerobico. All'uscita dell'impianto di trattamento è previsto un pozzetto d'ispezione e prelievo campioni con le seguenti coordinate: X 668878; Y 966752.

La classificazione dei reflui prodotte dall'attività di cui sopra è effettuata in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 152/06; del DGR 1053/2003; del DGR 286/05 e del DGR 1860/06.

Il volume annuo di reflui scaricati in pubblica fognatura è pari indicativamente a 300 mc/anno. Modifiche significative relative a questo dato dovranno essere segnalate all'ente gestore del SII.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, il gestore del Servizio idrico Integrato esprime il proprio **PARERE FAVOREVOLE [con prescrizioni]**.

CONSIDERATO che il Comune di San Felice s/P, ente competente in merito, non ha espresso il proprio parere, se ne intende acquisito l'assenso, ai sensi della vigente normativa;

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta NEX CAR DETAILING DI TURCAN DENIS, per l'impianto localizzato in Via Fruttabella n. 105, San Felice s/P (MO), è **autorizzato a scaricare le acque reflue industriali in pubblica fognatura**, con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi denominata "2_Relazione_risposta_integrazioni" (il cui riferimento è riportato in calce) ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

- Lo scarico di acque reflue industriali di cui al punto 1) della sezione ISTRUTTORIA E PARERI, derivanti dall'attività di autolavaggio, con esclusione del lavaggio di motori e di altre parti meccaniche dei veicoli, deve rispettare in modo continuativo i limiti previsti dalla **Tabella 3 (allegato 5 alla Parte terza) del D.Lgs. 152/06**, relativa agli scarichi in pubblica fognatura. Fanno eccezione i parametri di seguito riportati, per i quali devono essere rispettati i limiti specificamente prescritti:

PARAMETRO	VALORE LIMITE (mg/l)
TENSIOATTIVI TOTALI	20

- Gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità come sopra definiti devono essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico in osservanza a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.
- I limiti di cui al punto 1. devono essere rispettati presso il pozzetto ubicato come definito nella sezione ISTRUTTORIA E PARERI.
- La ditta deve provvedere a mantenere funzionante ed efficiente l'impianto di trattamento descritto nella sezione ISTRUTTORIA E PARERI, deve essere costituito da un sistema di sedimentazione e disoleatura. Ogni disattivazione e/o malfunzionamento deve essere comunicata tempestivamente

all'Ente Gestore del SII. I fanghi di risulta del trattamento devono essere gestiti e smaltiti ai sensi della vigente normativa.

5. Il rispetto dei limiti tabellari è riferito di norma ad un prelievo medio composito effettuato nell'arco di tre ore. Campionamenti su tempi diversi o istantanei possono essere realizzati in base a motivazioni da riportare sul verbale di campionamento (es. diverso tempo di durata dello scarico; pozzetto ubicato in zona di transito automezzi; malfunzionamento del depuratore di recapito dovuta ad ingresso di reflui anomali; ecc...). Il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove sia presente un pre-trattamento di omogeneizzazione del refluo con tempo di ritenzione superiore alle tre ore.
6. I pozzetti di ispezione e controllo posti immediatamente a monte di tutti i punti di immissione in pubblica fognatura, devono essere mantenuti sempre accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo - devono inoltre avere profondità e dimensioni tali da consentire le operazioni di prelievo.
7. E' vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel recettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico, ai sensi dell'art. 81 del Regolamento Quadro citato nella parte normativa – è altresì vietato lo scarico di qualunque sostanza incompatibile con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosa o pericolosa per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari e/o depurativi.
8. L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente natura diversa degli scarichi, implica l'obbligo di conseguimento di nuova autorizzazione, antecedentemente all'avvio.
9. E' fatto obbligo di fornire immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune territorialmente competente ed al Gestore dei SII di guasti agli impianti, anomalie negli scarichi e/o di altre situazioni potenzialmente in grado di costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente e/o causare il malfunzionamento delle strutture fognarie e depurative sottese.
10. Modifiche significative delle attività effettuate presso il sito che possano comportare una variazione nella qualità e quantità delle acque di scarico deve essere preventivamente comunicata dal titolare dello scarico allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune territorialmente competente.

Elenco Documenti di Riferimento: 2_Relazione_risposta_integrazioni - rif. prot. Arpae n. 131305 del 17/07/26

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.